

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 15 ottobre/21 ottobre 2021

Monitoro è il servizio di monitoraggio delle novità normative correlate alla gestione dell'emergenza COVID a cura dei nostri esperti e collegato con **One LAVORO** la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a Professionisti e Aziende.

Per consultare i contenuti basta cliccare sui link all'interno della newsletter. Se non conosci le credenziali per entrare in One LAVORO, o se la richiesta di recupero credenziali non va a buon fine contatta il Servizio Clienti One tel. 02.824761 e per parlare con un operatore premi il tasto 0 «Informazioni su One» oppure scrivi a Servizioclienti.one@wolterskluwer.com

Ti ricordiamo che il browser consigliato è Chrome.

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Giurisprudenza](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Indennità Covid-19 ex articoli 42 e 69 decreto Sostegni bis: indicazioni operative per il riesame

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS mess. 18 ottobre 2021, n. 3530](#)

Al fine di garantire un sostentamento economico in favore dei lavoratori la cui attività è caratterizzata dalla stagionalità e dall'intermittenza, penalizzati dalle restrizioni imposte a livello nazionale per il contenimento della diffusione del Covid-19, il [Decreto Legge 25](#)

[maggio 2021 n. 73](#) (meglio conosciuto come Decreto Sostegni *bis*) ha introdotto alcune misure straordinarie di sostegno al reddito:

- con l'[articolo 42](#), un'indennità pari a **euro 1600** per i **dipendenti stagionali** (somministrati e non) dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; sono ammessi alla prestazione anche i lavoratori **intermittenti**, i lavoratori **autonomi occasionali**, gli **incaricati alle vendite a domicilio**, i lavoratori a tempo **determinato** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**, e quelli dello **spettacolo**;

- con l'[articolo 69](#), un'indennità *una tantum* di **euro 800** per i **lavoratori agricoli a termine** con almeno 50 giornate di effettive di lavoro nell'anno 2020 e un'indennità *una tantum* di **euro 950** per i **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative.

Esaurita da parte dell'INPS la prima fase di gestione centralizzata delle richieste, durante la quale sono stati effettuati i controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità, mediante il [messaggio n. 3530](#) del 18 ottobre 2021 l'INPS ha fornito gli opportuni chiarimenti amministrativi al fine di consentire agli assicurati di presentare una eventuale **domanda di riesame** a seguito di un provvedimento di reiezione a causa del mancato superamento dei controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dal decreto Sostegni bis.

Con il medesimo messaggio viene anche stabilito un termine (da considerarsi non perentorio) per l'inoltro.

Sono un pescatore autonomo che svolge l'attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari, che ha presentato l'istanza presso INPS per poter essere destinatario dell'indennità una tantum da 950 euro; a seguito del provvedimento di reiezione dell'Istituto previdenziale, comunicato il 20 ottobre 2021, posso presentare un'istanza di riesame al fine di vedermi concesso il beneficio?

Come stabilito dal [messaggio INPS n. 3530/2021](#), il cittadino che intende inoltrare domanda di riesame è tenuto a presentare la documentazione riportata nell'[Allegato n. 1](#) del predetto documento di prassi; essa varia in funzione della categoria di lavoratori e delle tipologia di reiezione. La presentazione può avvenire alternativamente:

- attraverso il link "*Esiti*" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)";

- per il tramite dell'apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;

- per mezzo della casella di posta istituzionale dedicata denominata

riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS, avendo riguardo della Struttura competente per territorio.

La domanda di riesame deve essere presentata **entro 20 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS n. 3530/2021 (18 ottobre 2021), ovvero alla data di comunicazione dell'esito di reiezione se successiva a quella di pubblicazione: nel caso di specie, pertanto, l'inoltro del riesame dovrà essere effettuato entro l'8 novembre 2021.

Chiariti i termini e le modalità di invio, quale documentazione sono tenuto a presentare?

Qualora dalla procedura automatizzata dell'Istituto risulti come risultato del controllo "**PESC**" (avente significato "*domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta essere un pescatore autonomo, anche socio di cooperative, che esercita professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, alla data prevista dalla normativa di riferimento*"), l'Istituto precisa che l'accertamento della qualità di pescatore autonomo non è rilevabile della predetta procedura e pertanto il cittadino è tenuto ad inoltrare un'**autodichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati chiaramente ed inequivocabilmente lo status di pescatore "autonomo" e la natura del reddito derivante dall'attività di pesca. Inoltre, nel caso in cui il richiedente sia associato in cooperativa, deve essere presentata l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Sono un pescatore socio di una società cooperativa con la quale ho in essere un contratto di lavoro subordinato. Posso essere destinatario dell'indennità una tantum da 950 euro?

No. Come chiarito dal [messaggio INPS n.3530/2021](#), il primo requisito per la percezione dell'indennità di cui all'[articolo 69](#), comma 6, D.L. n. 73/2021 è quello di essere pescatori **autonomi** e pertanto i destinatari dell'indennità sono in via esclusiva i soci di cooperative che operano in qualità di lavoratori autonomi e non anche in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Inquadramento

[Coronavirus - Disposizioni in materia lavoro contro Covid 19](#)